



**Automobile Club Cagliari**

**Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

*Approvato con verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 7 febbraio 2023*



**Automobile Club Cagliari**



## **Automobile Club Cagliari**

### **Art. 1 – Finalità**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, l'Automobile Club Cagliari, definisce, con il presente Regolamento i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni che abbiano rilevanza sul territorio internazionale e in particolare nella provincia di Cagliari e siano di interesse turistico, sportivo (agonistico e non), scolastico, educativo, ambientalistico e civico culturale in relazione ai fini statutari dell'Ente.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche la richiesta, da parte dei sopra citati soggetti, di disporre gratuitamente dell'uso del logo/marchio di proprietà dell'Automobile Club Cagliari (Patrocinio).

### **Art. 2 - Forme di patrocinio**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Automobile Club Cagliari alle iniziative promosse da persone, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Automobile Club Cagliari, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.
3. Le istanze di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

### **Art. 3 – Modalità di utilizzo del patrocinio**

1. Il patrocinio, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo del Sodalizio consiste nell'autorizzazione ad utilizzarlo, unitamente alla dicitura "con il Patrocinio dell'Automobile Club Cagliari", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni ecc.).
2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca l'Automobile Club Cagliari, diffonde l'identità dell'Ente e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta. Non sono ammesse modifiche al logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Cagliari), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, il beneficiario dovrà acquisire la preventiva approvazione, anche verbale, del materiale da parte del Direttore dell'Ente.
4. Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.
5. La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e/o esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti vigenti.
6. È vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Automobile Club Cagliari per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.
7. La concessione del patrocinio è di competenza del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Ente anche direttamente.

### **Articolo 4 – Forme di benefici economici**

Gli interventi dell'Automobile Club Cagliari relativi alla concessione di benefici economici in relazione alle iniziative promosse da persone, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi in danaro;



## **Automobile Club Cagliari**

- b) concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Cagliari;
- c) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

### **Articolo 5 - Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici**

- 1. Possono chiedere la concessione del logo dell'Automobile Club Cagliari e la concessione di benefici economici i soggetti che svolgono l'iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio nel territorio internazionale e in particolare in quello provinciale.
- 2. Per iniziative richieste da soggetti esterni al territorio provinciale, o che si svolgano all'esterno del territorio provinciale, i benefici possono essere concessi quando le stesse iniziative abbiano rilevanza per l'Automobile Club Cagliari o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni.
- 3. Non possono essere prese in esame le iniziative di soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.
- 4. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

### **Art. 6 – Sanzioni**

- 1. L'Automobile Club Cagliari può revocare il beneficio/patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Sodalizio o contengano messaggi non conformi ai suoi valori.
- 2. Qualora il logo dell'Automobile Club Cagliari venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione, anche verbale, da parte del Direttore, l'Automobile Club Cagliari si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
- 3. Qualora in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non fossero rispettate le normative federali relative alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio, l'Automobile Club Cagliari applicherà le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, ancorché in presenza dell'utilizzo conforme del logo.
- 4. È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Automobile Club Cagliari di agire nei confronti del trasgressore per il risarcimento del danno d'immagine subito.

### **Articolo 7 - Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici**

- 1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Presidente dell'Automobile Club Cagliari. Le domande devono illustrare le iniziative con anche una presunzione di spesa.
- 2. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

### **Articolo 8 - Criteri di valutazione**

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cagliari esamina le domande di ammissione ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 tenendo conto dei seguenti requisiti:
  - a) regolare costituzione dell'Associazione;
  - b) coerenza delle iniziative con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano all'Automobile Club Cagliari nonché con i suoi programmi, con particolare rilievo per quelle iniziative che risultino di rilevanza per l'interesse automobilistico in genere, locale ed eventualmente nazionale, per lo sport automobilistico e per l'educazione stradale;
  - c) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa.
- 2. La concessione del patrocinio, non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Cagliari non è soggetta a limitazioni numeriche.



## **Automobile Club Cagliari**

### **Articolo 9 - Modalità di erogazione dei benefici**

1. L'erogazione del contributo avviene, di norma, ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto fino alla misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione che può essere svolta anche dal Presidente dell'Ente.
2. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo può essere ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
3. Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla conclusione delle iniziative, presenterà una relazione sull'iniziativa svolta unitamente ad eventuale copia del materiale di documentazione della manifestazione a cui si riferisce il contributo.
4. Qualora l'Ente accerti che l'iniziativa:
  - non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo potrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione;
  - non sia stata realizzata o abbia sopportato modifiche sostanziali rispetto al programma presentato, il contributo potrà essere revocato.
5. L'Automobile Club Cagliari, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei benefici economici e soggetti terzi.
6. L'Automobile Club Cagliari non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali.

### **Articolo 10 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Cagliari**

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Automobile Club Cagliari, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle prescrizioni di volta in volta impartite dall'Ente. È facoltà dell'Ente richiedere al beneficiario il pagamento del compenso per l'utilizzo dei locali.
3. È facoltà dell'Automobile Club Cagliari ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia di locali alternativi.

### **Articolo 11 - Natura del presente Regolamento**

Il presente Regolamento ha valore di atto interno e viene emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

### **Art. 12 - Pubblicità sul sito istituzionale**

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Cagliari.